

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 19 maggio 2020, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281-sexies c.p.c. e 83, c. 7, lett. h), d.l. 18/2020 e successive modificazioni la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G. e vertente

TRA

CLIENTE

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTO

avente a oggetto: mutuo

conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza

**FATTO E DIRITTO**

1. CLIENTE ha convenuto in giudizio BANCA domandando l'accertamento della nullità (parziale), per usurarietà degli interessi di mora pattuiti e comunque applicati, per pattuizione di clausola limitativa dell'indicizzazione in favore del solo finanziante, per "indeterminatezza delle condizioni del contratto" "in quanto nel contratto non è indicato alcun tasso effettivo del finanziamento (TAEG o ISC)", del "contratto di finanziamento fondiario a tasso indicizzato a stati di avanzamento lavori" (mutuo edilizio) del 17 maggio 2007, frazionato con contratto "consenso a frazionamento di finanziamento fondiario e restrizione ipotecaria" del 27 maggio 2009, entrambi stipulati dall'imprenditore accollato e dalla dante causa di BANCA, e accollato pro quota (la n. 13) da CLIENTE in sede (art. 4) di contratto di "compravendita" immobiliare del 18 marzo 2010.

BANCA si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; all'esito, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendone successivamente la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h), d.l. 18/2020 e successive modificazioni.

2. La domanda è infondata.

Il contratto di "consenso a frazionamento di finanziamento fondiario e restrizione ipotecaria" prevede che "restano ferme tutte le altre clausole e condizioni di cui al citato contratto di finanziamento" (art. 5).

2.1. CLIENTE deduce l'usurarietà con riferimento al "tasso di mora pattuito" e comunque all'applicazione in concreto degli interessi di mora.

2.1.1. La prima deduzione è palesemente errata in fatto; ancorché CLIENTE dichiarò che il tasso “nominale di mora” “in ogni caso è superiore al tasso soglia” (citazione, p. 3), è lo stesso CLIENTE ad allegare che “il tasso di mora convenuto era del 6,845% (TAN 3,845% + 3 punti %)” mentre “il tasso soglia usura vigente all’epoca della stipula del contratto era del 6,870%”, ossia superiore al tasso “nominale” pattuito.

2.1.2. In relazione alla deduzione di usurarietà nella applicazione degli interessi di mora (nel conteggio del relativo tasso sulla rata comprensiva della quota interessi corrispettivi), ossia alla pretesa usurarietà del prospettato “Tasso Effettivo di Mora (TE.MO.)”, il Tribunale osserva quanto segue.

In primo luogo, gli interessi di mora sono espressamente esclusi dal divieto di anatocismo in virtù dell’art. 120, c. 2, d.lgs. 385/1993 (come precisato dalla modifica del 2016: “gli interessi debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora” - corsivo del Tribunale) e dell’art. 3 della delibera CICR 9 febbraio 2000, ove vi sia apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi, appunto presente nel mutuo oggetto di controversia (art. 5, “interessi”, c. 8, del mutuo edilizio: “l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata al comma precedente [interessi di mora “calcolati ad un tasso pari a tre punti percentuali in più del tasso convenzionale”], dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della Banca”); sicché nessuna “pratica” “illecita” che “determina il fenomeno per cui avviene il cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi di mora” (citazione, p. 3) è ravvisabile nel caso di specie.

Inoltre, tale “cumulo” non “porta sistematicamente al travalicamento del tasso soglia” (ivi) perché produce meri importi, non (maggiori) “tassi”, di interessi moratori; il tasso degli interessi moratori è e resta quello pattuito e la sua applicazione alla rata non esattamente adempiuta produce, appunto, solo un importo, una “somma”, al cui pagamento l’inadempiente sarà tenuto a titolo di mora. Ritenerne che l’applicazione di un tasso a una (maggiore) somma comporti un (maggiore) tasso, e non semplicemente un (maggiore) importo, è un evidente errore logico, espressione altresì della confusione tra usura (che, quanto ai contratti di finanziamento, riguarda pattuizioni di tassi, e solo al momento della pattuizione: C. sez. un. 24675/2017) e anatocismo (che riguarda pattuizioni dell’oggetto dei tassi: solo capitale o anche interessi).

2.2. La deduzione di nullità della “clausola di determinazione del tasso” in virtù della previsione del “derivato implicito” consistente nella clausola limitativa dell’indicizzazione in favore del solo finanziante (c.d. clausola floor) è infondata.

Le clausole floor sono pienamente valide (anche nei contratti con i consumatori, quale non è quello oggetto del presente giudizio: ABF Roma, 2688/2011; ABF Napoli, 2735/2014) ed efficaci, purché pattuite in modo chiaro e comprensibile; e ciò è appunto nel caso di specie (art. 5, “interessi”, c. 3, del mutuo edilizio “in ogni caso la misura del tasso praticato non potrà mai scendere al di sotto del 3,845% [...] nominale annuo”).

Le clausole floor rilevano sotto il profilo dell’equilibrio economico del contratto, che non è sindacabile dal giudice, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori (d.lgs. 206/2005, per il quale, purché le relative clausole siano formulate “in modo chiaro e comprensibile”, il sindacato del giudice ha a oggetto il solo squilibrio giuridico del contratto, cioè lo “squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; non, invece, l’“adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi”, che appunto rileva ai fini dell’equilibrio economico: artt. 33, c. 1 e 34, c. 2); ciò fatte salve le (limitate) ipotesi specificamente previste dalla legge, quali, a esempio, la sproporzione usuraria.

Infine, anche in una prospettiva di valutazione dell'equilibrio economico del contratto, il Tribunale osserva che generalmente la clausola floor si accompagna alla pattuizione di un tasso di interessi (spread sul tasso di riferimento) inferiore rispetto a quello che viene pattuito in assenza della clausola stessa e, quindi, a una specifica controprestazione in favore del finanziato (ABF Napoli, 7355/2015).

2.3. La deduzione di nullità per "indeterminatezza delle condizioni del contratto" "in quanto nel contratto non è indicato alcun tasso effettivo del finanziamento (TAEG o ISC)" è, tra l'altro, palesemente errata in fatto; infatti, l'art. 5, "interessi", c. 6, del mutuo edilizio contiene tale indicazione: "l'indicatore sintetico di costo (I.S.C.), calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del T.U. e relative disposizioni di attuazione, è del 6,06 [...] per cento".

3. La palese infondatezza in fatto e in diritto della domanda rende superfluo qualsiasi accertamento a mezzo della sollecitata c.t.u. (anche solo c.d. "percipiente").

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. 37/2018.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni relativa diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna CLIENTE al rimborso, in favore di BANCA, delle spese di lite, che liquida in euro 5.534,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.

Lanciano, 19 maggio 2020.

Il giudice  
Giovanni Nappi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*